

Concordato a rischio se l'errore abbassa reddito o produzione netta di oltre il 30%

Adempimenti

L'analisi delle violazioni «di non lieve entità» che fanno scattare la decadenza

Ammessa una integrativa sul 2023 per correggere sviste sul reddito

Lorenzo Pegorin
Gian Paolo Ranocchi

Adesione a rischio in caso di errori di compilazione nel modello Redditi e degli Isa in misura tale da determinare un minor reddito o valore della produzione netta oggetto di concordato preventivo per più del 30 per cento. È una delle violazioni «di non lieve entità» disciplinate dall'articolo 22, comma 2, del Dlgs 13/2024 che integrano una delle cause di decadenza dal concordato preventivo. In caso di accertamento fiscale nei periodi d'imposta oggetto del concordato o nel precedente (solitamente 2023) il concordato salta, invece, in ipotesi di esistenza di attività non dichiarate o inesistenza di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati. Ma andiamo con ordine.

Attraverso la definizione di tre fattispecie il legislatore ha voluto porre un presidio sulla corretta dichiarazione dei dati su cui si basa il concordato preventivo.

Si tratta dell'articolo 22, comma 1, lettera b) quando, a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione presentata, i dati e le informazioni dichiarate determinano una quantificazione diversa dei redditi o del Vpn rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato. Si tratta della lettera c) secondo cui non devono essere indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della proposta di concordato. E, infine, sempre dell'articolo 22, ma al comma 2, lettera b), e cioè quando la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Isa, è tale da determinare un minor reddito o Vpn oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento.

Con la circolare 18/E/2024, le Entrate, al fine di «evitare distorsioni applicative», hanno precisato che anche le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, ovvero l'indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, affinché siano rilevanti per determinare la decadenza dal concordato, è necessario che determinino un minor reddito o Vpn oggetto di concordato per un importo superiore al 30%, come per gli errori Isa.

È da ritenere che la base di calcolo per verificare il superamento della soglia del 30%, sia data dal reddito originariamente concordato. Ad esempio: reddito aderito 100.000 euro (P6); reddito concordabile ricalcolato sulla base dei dati corretti 135mila euro. La differenza è pari a 35mila euro e quindi superiore al 30% di 100mila. Ne consegue la decadenza del concordato.

Riguardo ai possibili rimedi, l'articolo 22, comma 3, specifica che solo la fattispecie relativa all'infedeltà Isa è sanabile ricorrendo al ravvedimento operoso. Nonostante un'apparente chiusura della circolare 18/E/2024, è ragionevole ritenere, tuttavia, per una questione di uniformità e per la correlazione esistente tra i dati reddituali e il modello Isa, che la presentazione di una dichiarazione integrativa sul periodo d'imposta 2023 che corregga anche il reddito dichiarato (e non solo l'Isa) rimuovendo gli errori, possa ritenersi valida per evitare la decadenza del concordato.

La lettera a) dell'articolo 22 prevede la decadenza del concordato anche nel caso in cui a seguito di accertamento nei periodi d'imposta oggetto di concordato o in quello precedente, risulti l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati. A ben vedere con riguardo al 2023, il fatto che in questi casi si faccia riferimento al 30% dei ricavi e quindi a un volume fisiologicamente superiore al reddito, non sembra del tutto tranquillizzante. Una ripresa afferente alla deducibilità dei costi o alla mancata tassazione di ricavi, infatti, si tradurrebbe poi in un reddito non dichiarato e quindi, in linea teorica, impatterebbe anche sui dati Isa che, pertanto, sarebbero inesatti. Per questa via si rientrerebbe nell'altra causa di decadenza per la quale, come detto, rileva invece lo scostamento del 30% sul reddito concordato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LAVORO

Fruibile l'esonero per chi assume percettori di Adi/Sfl

A poco meno di un anno dalla circolare 111/2023, l'Inps pubblica il messaggio 3888/2024 con cui illustra alle aziende come richiedere e successivamente recuperare l'incentivo legato alle assunzioni di soggetti beneficiari del supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) e dell'assegnazione di inclusione (Adi). Inps ha rilasciato un modulo online (denominato "Esonero SFL-ADI") reperibile nel portale delle agevolazioni del sito Internet. Al ricevimento della richiesta, l'istituto esegue una serie di controlli, tra cui l'effettiva percezione della prestazione Sfl o Adi alla data di assunzione e la sussistenza della copertura finanziaria per l'esonero; inoltre, l'Inps consulta il Registro nazionale degli

aiuti di Stato per verificare che il datore di lavoro possa avere titolo al riconoscimento dell'agevolazione e che lo stesso possieda sufficiente capienza di aiuti "de minimis". In caso di esito positivo, l'ente informa l'azienda indicando l'importo massimo dell'agevolazione spettante. Particolare attenzione dovranno prestare i datori di lavoro in caso di contratto part time: se, infatti, durante il rapporto, si verifica una variazione in aumento dell'orario di lavoro, l'ammontare dell'esonero non muta in conseguenza del contingentamento delle risorse finanziarie; se, invece, l'orario si riduce, il datore dovrà riproporzionare l'importo dell'incentivo comunicatogli dall'istituto.

Per il recupero dell'agevolazione, si utilizza il consolidato sistema del conguaglio contributivo. A tal fine, il messaggio 3888/2024 contiene dettagliate istruzioni sia per l'indicazione dei lavoratori nel flusso uniemens sia per le modalità di recupero degli arretrati da gennaio 2024 e sino al corrente mese di novembre. Importante segnalare che il conguaglio degli arretrati può essere effettuato solamente nei flussi uniemens di competenza dei mesi di dicembre 2024 e di gennaio e febbraio 2025.

— Antonino Cannioto
— Giuseppe Maccarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ntpluslavoro.ilsole24ore.com
La versione integrale dell'articolo

IN EDICOLA DAL
19
NOVEMBRE

CON IL SOLE 24 ORE A
10,90*€

*Oltre al prezzo del quotidiano
Offerta valida in Italia fino al 18 Gennaio 2025

OPPURE ONLINE:
offerte.ilsole24ore.com/sostenibilitaaziendale24

SOSTENIBILITA' AZIENDALE

L'evoluzione delle tematiche Esg:
nuovi standard di rendicontazione e modelli di business
alla luce del Dlgs 125/2024

Con l'introduzione dal 2024 della Corporate Sustainability Reporting Directive (Csrd) e la pubblicazione in Gazzetta del Dlgs 6 settembre 2024, n. 125, il panorama delle imprese obbligate a rendicontare gli indicatori Esg diventa sempre più ampio e sempre più stringenti ne conseguono le tempistiche di applicazione. La Guida del Sole 24 Ore mette a disposizione di professionisti, imprese e investitori tutti gli strumenti conoscitivi per operare correttamente nel nuovo panorama normativo, tenendo conto della peculiarità di alcuni settori, tra i quali il mondo finanziario, e fornendo strumenti tecnici e casi rappresentativi del mercato.